

**Civile Ord. Sez. L Num. 35057 Anno 2021**  
**Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO**  
**Relatore: DE MARINIS NICOLA**  
**Data pubblicazione: 17/11/2021**

**ORDINANZA**

sul ricorso 10978-2018 proposto da:

CUOZZO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA XX SETTEMBRE 98 E, presso lo studio dell'avvocato  
GUIDO LENZA, rappresentato e difeso dagli avvocati  
ALAIN FORTUNATI, LEOPOLDO SUPRANI;

**- ricorrente -**

**contro**

EUROSCAVI DI FALCONE E FIGLIO S.N.C.;

**- intimata -**

2020

2877

avverso la sentenza n. 899/2017 della CORTE D'APPELLO  
di SALERNO, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 443/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA

DE MARINIS;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. MARIO FRESA, ha depositato conclusioni scritte.

### **RILEVATO**

- che, con sentenza del 25 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da Gerardo Cuozzo nei confronti di Euroscavi di Falcone e figlio s.n.c., alle cui dipendenze il primo operava quale autista presso i diversi cantieri dell'Emilia Romagna, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario, di indennità di trasferta, di trasporto, di mensa e di TFR;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto rimasta sfornita di prova ogni deduzione dell'istante (in particolare a motivo della corrispondenza dell'orario riconosciuto a quanto comunicato dallo stesso ricorrente al responsabile della contabilità della Società), dovendosi pertanto escludere sia lo svolgimento regolare di due ore di lavoro straordinario sia del lavoro durante la giornata del sabato, avendo la Società provveduto al servizio di mensa, essendo la stessa esonerata dal pagamento dell'indennità di trasferta e di trasporto avendo la Società medesima provveduto, da un lato, al rimborso delle spese di alloggio, dall'altro, a mettere a disposizione anche del Cuozzo i mezzi di trasporto necessari per raggiungere il posto di lavoro, non dovuta pertanto alcuna integrazione del TFR;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre Gerardo Cuozzo, affidando l'impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale la Società, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;
- che nelle more il pubblico ministero ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;

### **CONSIDERATO**

- che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere stata questa emessa da un collegio diverso da quello innanzi al quale la causa era stata discussa, in cui era incluso il giudice pronunciatosi sulla causa in primo grado;



- che, con i successivi sei motivi il ricorrente contesta il merito della decisione imputando alla Corte territoriale, in una con l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la violazione e falsa applicazione della disciplina di legge e di contratto collettivo, nazionale (per il settore Edilizia Artigianato 1.10.2004) ed integrativo territoriale, relativa alla fattispecie de qua in ordine ai diversi istituti di cui era stata richiesta l'applicazione, dal lavoro ordinario, straordinario ed eseguito nella giornata del sabato (secondo e terzo motivo) all'indennità di mensa (quarto motivo), all'indennità di trasferta (quinto motivo) all'indennità di trasporto (sesto motivo) al ROL ed alla Cassa Edile in relazione ai quali si deduce altresì l'omessa pronuncia (settimo motivo);
- che il primo motivo merita accoglimento emergendo dall'intestazione dell'impugnata sentenza, recante l'indicazione dei componenti il Collegio decidente, tanto il nominativo del giudice che dagli atti risulta aver deciso la controversia in primo grado, evidentemente incompatibile, quanto la modifica del collegio decidente, evenienze che comportano la nullità della sentenza, dovendosi ribadire per quel che riguarda, in particolare il secondo degli indicati vizi, l'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 2431/1995 e Cass. 3889/1999), per cui *"nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata, derivandone che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione ed il dispositivo letto in udienza della sentenza di appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto*



*e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali”;*

- che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, restando assorbiti tutti gli altri motivi e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che provvederà in conformità disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese;

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.12.2020

Il Presidente

*Paolo Luigi della Torre*

IL CANCELLIERE ESPERTO

*Dott. Enrico Secchi*

*Enrico Secchi*

*[Handwritten signature]*